

## PARTE PRIMA

## LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2002, n. 13

**Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali e successive modificazioni e integrazioni".**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

Integrazione e modificazioni dell'articolo 15 e dell'articolo 26 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2002, n. 1

1. All'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2002, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi:

*"2 bis. Nelle domeniche per le quali sono indetti i referendum regionali abrogativi le operazioni di voto si svolgono dalle ore 7 alle ore 22.*

*2 ter. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura della votazione, proseguono senza interruzione e terminano improrogabilmente entro le ore 14 del lunedì. Ove per causa di forza maggiore le anzidette operazioni non possano essere ultimate per le ore 14 del lunedì, immediatamente dopo il presidente del seggio provvede agli adempimenti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati" e successive modificazioni.*

*2 quater. Nell'occasione delle consultazioni referendarie abrogative indette dalla Regione, ai presidenti e ai componenti degli uffici elettorali di sezione è corrisposto un onorario fisso forfettario uguale a quello previsto per le analoghe consultazioni dello Stato dall'articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62 "Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale".*

2. All'articolo 26, primo comma della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 le parole: "agli articoli 17, 18, 19 e 20 della presente legge" sono sostituite dalle parole: "agli articoli 15, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 17, 18, 19 e 20 della presente legge".

**Art. 2**

**Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 giugno 2002

Galan

**INDICE**

Art. 1 - Integrazione e modificazioni dell'articolo 15 e dell'articolo 26 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2002, n. 1

Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza

**Dati informativi concernenti la legge regionale 28 giugno 2002, n. 13**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

**1. Procedimento di formazione**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Raffaele Grazia, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 10 maggio 2002, n. 14/ddl;

- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 14 maggio 2002, dove ha acquisito il n. 263 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª commissione consiliare in data 23 maggio 2002;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 10 giugno 2002;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Carlo Alberto Tesserin, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 13 giugno 2002, n. 5608.

## 2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Giunta regionale è impegnata, in atto, ad assolvere agli adempimenti di carattere operativo correlati alla proposta di referendum abrogativo della legge regionale n. 1/2001, relativa a "Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie".

In tale contesto la Direzione enti locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti ha elaborato tutti i modelli (42) e tutte le pubblicazioni (5) occorrenti per assicurare il corretto svolgimento del referendum in questione (ove entro il 30 giugno p.v. il Consiglio regionale abbia a ritenere ammissibile la relativa proposta), modelli e pubblicazioni che dovranno essere stampati e distribuiti tempestivamente a tutti i Comuni del Veneto per incarico attribuito all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Ora, la dizione dell'articolo 15 legge regionale n. 1/1973, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale n. 1/2002, comporta che il referendum (e, dunque, la convocazione degli elettori veneti perché abbiano ad esprimere il proprio giudizio circa la proposta abrogazione) debba tenersi in una delle domeniche del mese di ottobre 2002.

Le leggi regionali che disciplinano lo specifico istituto, tuttavia, non stabiliscono l'orario delle operazioni di voto, di sorta che devono essere applicate (per effetto di rinvio di cui al secondo comma dell'articolo 17 legge regionale n. 1/1973) le disposizioni di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", che a sua volta fa rinvio al DPR n. 361/1957 (e successive modificazioni) proprio per ciò che concerne le operazioni di voto, operazioni che fino al 16 di questo mese prevedevano l'inizio delle stesse per le ore 6,30 del mattino, con chiusura alle ore 22 dello stesso giorno.

Le operazioni di voto relative ai referendum regionali che si sono tenuti nel Veneto, ormai da tempo consolidato, si sono svolte in una sola giornata (quella di domenica).

Tutto ciò premesso, deve ora sottolineare che il giorno 17 u.s. è entrata in vigore la legge dello Stato 16 aprile 2002, n. 62 che, in sede di modifica degli articoli 45, 46 e 64 del DPR n. 361/1957, stabilisce che l'inizio delle operazioni di voto è fissato per le ore 8 della domenica, con ultimazione alle ore 22 e rinvio alle ore 7 del giorno successivo, fino alle ore 15.

La recente modifica legislativa concernente le elezioni politiche ed amministrative nazionali nonché i referendum nazionali incide sulla preparazione del procedimento referendario regionale in corso, posto che risulta modificato (ristretto) il tempo di apertura dei seggi nella giornata di domenica.

Ora, per fini di assoluta certezza delle operazioni di voto nelle ipotesi che qui interessano (referendum consultivi o abrogativi di leggi regionali, questi ultimi comportanti anche oneri dell'ordine di circa 12,5 milioni di euro ciascuno) si ritiene che debba intervenire con assoluta urgenza (auspicabilmente, entro il 30 giugno p.v.) una puntuale normativa regionale che disciplini lo specifico punto, con determinazione del tempo di apertura dei seggi nelle giornate di domenica dalle 7 alle 22, così da garantire agli elettori anche per il futuro lo stesso tempo di votazione fino ad oggi invalso nel Veneto.

Quanto alla opposta ipotesi di portare a due giornate (domenica e lunedì) la durata delle consultazioni referendarie regionali, si è contrari poiché essa implicherebbe significative ripercussioni di carattere finanziario a causa del conseguente aumento dei costi diretti ed indiretti: chiusura delle scuole anche nella giornata di martedì; negative ripercussioni nelle attività lavorative nella giornata di lunedì; coinvolgimento degli uffici comunali e di tutti i seggi per un giorno in più: utilizzo necessario delle Forze dell'ordine per una giornata in più; etc.).

Nell'occasione si reputa infine opportuno definire che le operazioni di scrutinio seguiranno subito dopo la chiusura dei seggi con ultimazione entro le ore 14 del lunedì, nonché fissare l'onorario forfetizzato dei presidenti (120 euro) e dei componenti (104 euro) degli uffici elettorali di sezione in misura uguale a quella prevista per i referendum di competenza dello Stato.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta in data 10 giugno 2002, ha approvato il progetto di legge di cui trattasi con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari FI (con delega LV-LN-P), CDU-PPE, Misto, mentre hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari DS, Insieme per il Veneto-La Margherita, Partito della Rifondazione Comunista, Socialisti democratici e Repubblicani per il Veneto; il rappresentante del gruppo consiliare AN si è riservato di esprimere la propria posizione in Aula consiliare.

## 3. Note agli articoli

### Note all'articolo 1:

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 1/1973, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 15

1. Il Consiglio regionale, ove la decisione della Commissione regionale per il referendum abbia riconosciuto la ritualità della singola proposta di referendum e qualora non rilevi contrasti con l'art. 46 dello Statuto, delibera l'ammissibilità della stessa entro il 30 giugno dello stesso anno.

2. La deliberazione del Consiglio regionale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, è comunicata immediatamente al Presidente della Giunta regionale il quale, con proprio decreto da emanarsi

almeno sessanta giorni prima della consultazione, indice il referendum per una domenica del mese di ottobre dello stesso anno.

*2 bis. Nelle domeniche per le quali sono indetti i referendum regionali abrogativi le operazioni di voto si svolgono dalle ore 7 alle ore 22.*

*2 ter. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura della votazione, proseguono senza interruzione e terminano improrogabilmente entro le ore 14 del lunedì. Ove per causa di forza maggiore le anzidette operazioni non possano essere ultimate per le ore 14 del lunedì, immediatamente dopo il presidente del seggio provvede agli adempimenti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati" e successive modificazioni.*

*2 quater. Nell'occasione delle consultazioni referendarie abrogative indette dalla Regione, ai presidenti e ai componenti degli uffici elettorali di sezione è corrisposto un onorario fisso forfettario uguale a quello previsto per le analoghe consultazioni dello Stato dall'articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62 "Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale".*

- Il testo dell'art. 26 della legge regionale n. 1/1973, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 26

Per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum di cui agli artt. 24 e 25 si applicano le norme previste agli articoli 15, commi 2bis, 2 ter, 2quater, 17, 18, 19 e 20 della presente legge.

Dell'avvenuto svolgimento del referendum e dei risultati di esso deve essere fatta esplicita menzione nel provvedimento legislativo o amministrativo che il Consiglio Regionale o la Giunta adotteranno in materia."

#### **4. Struttura di riferimento**

Direzione enti locali, deleghe istituzionali e controllo atti